

# Testi di compromesso su Regolamento Generale COM(2004) 492

- Sintesi modifiche -

(Documento di lavoro interno a cura della Divisione VII del MLPS - DG Politiche per l'Orientamento e la Formazione)

Rispetto alla proposta di Regolamento Generale, COM(2004) 492 del 14/07/2004, tra le modifiche più significative contenute nel testo di compromesso della Presidenza Inglese doc.11548/05 del 02/08/2005 (e ulteriori modifiche solo per artt. 27-29):

## TITOLO I – OBIETTIVI E NORME GENERALI DI INTERVENTO

### CAPITOLO I – SCOPI E DEFINIZIONI (artt. 1 – 2)

- Definizioni (art. 2):  
introdotta la definizione di “irregolarità”

### CAPITOLO III – AMMISSIBILITA' GEOGRAFICA (artt.5-7)

- Competitività regionale e occupazione (art. 6):  
eliminato il riferimento al fatto che, nel presentare il quadro di riferimento strategico nazionale, lo SM deve indicare le regioni NUTS I e NUTS II per le quali presenterà un programma per il finanziamento del FESR

### CAPITOLO IV – PRINCIPI DI INTERVENTO (artt. 8-14)

- Complementarità, coerenza conformità (art. 8):  
*Modifica titolo: “Complementarità, coerenza, coordinamento e conformità”*

aggiunto un paragrafo in cui viene detto che la Commissione e lo SM devono assicurare un coordinamento tra gli interventi dei diversi fondi e gli interventi degli strumenti finanziari

- Partenariato (art. 10):

- non è più scritto che l'intervento dei Fondi viene deciso dalla Commissione, nell'ambito di una stretta cooperazione con lo SM, ma che Commissione e SM devono agire nell'ambito di una stretta cooperazione

- quando si parla di partenariato con lo SM alla lettera c) si parla di “ogni altro organismo appropriato” ed è stata eliminata ogni ulteriore specifica.

- Ridefinizione del ruolo del partenariato: è confermato il suo coinvolgimento attivo nella preparazione, implementazione, monitoraggio e valutazione dei Programmi Operativi, mentre è eliminato il riferimento al suo coinvolgimento nella preparazione e sorveglianza del quadro di riferimento strategico nazionale

- Intervento sussidiario e proporzionale” (art. 11):

*Modifica del titolo “Livello dell'intervento territoriale”*

- Introduzione di un nuovo articolo: 11 bis – “Intervento proporzionale”.

Maggiore esplicitazione dei campi dove si applica la proporzionalità:

- in materia di selezione degli indicatori, valutazione, principi generali dei sistemi di gestione e controllo, reportistica, le risorse finanziarie e amministrative impiegate dalla Commissione e dagli SM devono essere proporzionali all'ammontare totale della spesa pubblica assegnata a un programma operativo

- le risorse finanziarie e amministrative impiegate dalla Commissione e dagli SM nella implementazione dei Fondi in relazione ai controlli devono variare come definito nell'art. 73 del Regolamento (Disposizioni in materia di proporzionalità in materia di controllo)

- Addizionalità (art. 13):

- è stato eliminato il riferimento all'approvazione da parte dello SM e della Commissione nell'ambito del Quadro di riferimento strategico nazionale, delle spese che lo SM deve mantenere in tutte le regioni interessate, per le regioni dell'Ob. Convergenza,

- è stata introdotta la possibilità di diminuire il livello di spesa pubblica al momento della verifica di medio termine dell'addizionalità in ob. Convergenza, se la situazione economica dello Stato

membro è cambiata in modo significativo rispetto a quella esistente al momento della determinazione del livello di spese strutturali pubbliche o equivalenti. Tale caso prevede una modifica della decisione della Commissione

- variazione della tempistica della verifica ex-post dell'addizionalità per l'ob. Convergenza. non più 30 giugno 2016, ma 31 Dicembre 2016.
- introdotto un riferimento al compito dello SM di trasmettere alla Commissione tutte le informazioni necessarie a permettere la verifica del rispetto delle spese strutturali pubbliche o equivalenti determinate ex-ante, e all'uso, quando necessario, di metodi statistici.
- in coerenza con le altre modifiche dell'art., eliminato il riferimento alla rettifica finanziaria da parte della Commissione laddove uno SM non fosse in grado di dimostrare il rispetto dell'addizionalità concordata nell'ambito del quadro di riferimento strategico nazionale

- Parità tra uomini e donne (art. 14)

*Modifica titolo: "Parità tra uomini e donne e non discriminazione"*

oltre al principio di pari opportunità di genere, è stato introdotto il principio di non discriminazione di genere, razza, religione, handicap, età e orientamento sessuale

#### CAPITOLO V – QUADRO FINANZIARIO

- Risorse per l'assistenza tecnica (art. 21):  
diminuita la percentuale di risorse dedicate all'assistenza tecnica per la Commissione (da 0.30% a 0.25%)

## TITOLO II – APPROCCIO STRATEGICO ALLA COESIONE

### CAPITOLO I – ORIENTAMENTI STRATEGICI COMUNITARI IN MATERIA DI COESIONE (artt. 23-24)

- Contenuto (art. 23):

- è stato specificato che il Consiglio stabilisce a livello Comunitario orientamenti strategici in materia di coesione economica e sociale (non più anche territoriale) tenendo in considerazione le altre politiche comunitarie rilevanti;
- al posto del riferimento agli Indirizzi di massima per le politiche economiche, si prevede, invece, che gli orientamenti tengano conto delle linee guida integrate adottate dal Consiglio;
- è eliminato, inoltre, il riferimento alle priorità SEO quali priorità nel settore occupazione e risorse umane.

- Adozione e revisione (art. 24):

- è stato introdotto un momento di concertazione tra Commissione e Stato Membro prima dell'adozione degli Orientamenti Strategici Comunitari;
- variazione della tempistica per l'adozione degli Orientamenti Strategici Comunitari: non più 3 mesi, ma 6 mesi dopo l'adozione del Regolamento generale
- revisione: è stata introdotta una maggiore flessibilità: la revisione degli Orientamenti Strategici Comunitari non è più collegata ad un carattere di necessità, ma è stata resa opzionale e fatta in stretta cooperazione con lo SM;
- è stato esplicitato che la revisione degli Orientamenti non avrà effetto diretto sulla modifica dei Programmi Operativi e neanche sul Quadro Strategico Nazionale

### CAPITOLO II – QUADRO DI RIFERIMENTO STRATEGICO NAZIONALE (artt. 25-26)

- Contenuto (art. 25):

- è stato eliminato il riferimento al fatto che il Quadro Strategico Nazionale debba identificare il collegamento delle priorità comunitarie con quelle nazionali e regionali; è specificato soltanto che il QSN debba essere coerente da una parte con gli Orientamenti Strategici della Comunità e dall'altro, non più con il NAP, ma con il programma di riforma nazionale
- è stata introdotta la possibilità di inserire anche l'obiettivo "Cooperazione territoriale" nel QSN.
- è stato eliminato il riferimento alla necessità di dimostrare, all'interno della sezione strategica del QSN, la coerenza tra la strategia prescelta e gli Orientamenti Strategici Comunitari

- nell'elencare gli elementi del Quadro di Riferimento Strategico Nazionale, è stata eliminata la suddivisione tra sezione strategica e sezione operativa
  - tra gli elementi obbligatori del Quadro di Riferimento Strategico Nazionale, è stato eliminato quello relativo ai meccanismi volti ad assicurare il coordinamento tra i Programmi Operativi e i Fondi e il contributo di altri strumenti finanziari, in particolare la BEI e il loro coordinamento con i Fondi, il quale è invece stato reso opzionale
  - eliminato il riferimento alla riserva nazionale per imprevisti
  - è stata introdotta la possibilità di aggiungere un ulteriore elemento relativo il coordinamento tra la politica di coesione Comunitaria e le politiche nazionali, settoriali e regionali dello SM
  - viene eliminato il riferimento alla necessità di indicare degli indicatori di efficacia e di impatto nella sezione strategica del QSN
    - Preparazione e adozione (art. 26):
  - nella preparazione del QSN non si parla più di cooperazione con i partners, ma di consultazione con i partner pertinenti
  - introdotto l'obbligo per lo SM di preparare il QSN in dialogo con la Commissione, nell'ottica di assicurare un approccio comune
  - introdotto l'obbligo per lo SM di adottare il QSN entro 5 mesi dall'adozione degli Orientamenti Strategici Comunitari
  - è stata inserita una tempistica per la presentazione del QSN alla Commissione (entro 5 mesi dall'adozione degli Orientamenti Strategici Comunitari);
  - introdotto l'obbligo per la Commissione di prendere nota della strategia nazionale e dei temi prioritari scelti per l'intervento dei Fondi, e di fare ogni osservazione ritenga appropriata
  - è stato specificato che la Commissione adotta una decisione precedentemente "o simultaneamente" all'adozione dei PO
  - sono stati ridotti gli aspetti sui quali la Commissione deve adottare una decisione: vengono eliminati la strategia e i temi prioritari prescelti per gli obiettivi dei Fondi. Inoltre non è più prevista la previa consultazione dei Comitati (di cui agli art. 104 e 105).
  - tra gli elementi sui quali la Commissione deve adottare una decisione, la ripartizione indicativa delle risorse deve essere non solo per programma, ma anche per anno e per ciascun Fondo.
  - è stata eliminata la frase in cui si specificava che tale decisione non pregiudica le eventuali modifiche dei PO
  - Revisione QSN: si torna alla proposta originale e non si parla più di una revisione del QSN
- CAPITOLO III – SEGUITO STRATEGICO E DIBATTITO ANNUALE (artt. 27-30)

**Modifica del titolo: eliminato "e dibattito annuale"**

- Relazione annuale degli SM (art. 27):

**Modifica del titolo: "Reportistica strategica degli Stati Membri"**

- Modifica dell'articolo: per la prima volta nel 2007 ogni SM deve includere sul rapporto annuale di implementazione del proprio Programma di Riforma Nazionale una sezione concisa sul contributo dei programmi operativi cofinanziati dai Fondi relativamente alla implementazione del Programma di Riforma Nazionale stesso.
- introdotto l'obbligo per lo SM di presentare, al più tardi entro fine del 2009 e il 2012, una relazione contenente informazioni sul contributo dei programmi cofinanziati dai Fondi all'implementazione degli obiettivi della politica di coesione e specificati gli elementi che deve contenere tale relazione
  - Relazione annuale della Commissione (art. 28)

**Modifica del titolo: "Reportistica strategica della Commissione Europea e dibattito sulla politica di coesione"**

- Modifica dell'articolo: per la prima volta nel 2008, la Commissione deve includere nella sua Relazione annuale di progress al Consiglio Europeo di Primavera, una sezione che riassume le relazioni degli SM di cui all'art 27.

- introdotto l'obbligo per la Commissione di preparare, nel 2010 e nel 2013, una relazione strategica che riassume le relazioni degli SM
- è specificato che tale relazione della Commissione deve essere esaminata dal Consiglio Europeo e trasmessa anche al Parlamento Europeo, al Comitato Economico e Sociale e al Comitato delle Regioni

- Esame annuale (art. 29):

Eliminato articolo 29 relativo all'esame annuale della relazione della Commissione

- Relazione sulla coesione (art. 30):

Eliminato riferimento alla relazione annuale della Commissione

## **TITOLO III – PROGRAMMAZIONE**

### **CAPITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI FONDI STRUTTURALI E AL FONDO DI COESIONE (artt. 31-35)**

- Preparazione e approvazione dei programmi operativi (art.31):
- è stata introdotta una tempistica per la presentazione e adozione dei PO
- la Commissione valuta il programma operativo proposto per vedere se contribuisce al conseguimento degli obiettivi e delle priorità del QSN, mentre non fa più riferimento a quelli degli Orientamenti Strategici Comunitari
- ora si parla di possibilità e non di obbligo per la Commissione di chiedere alla SM informazioni aggiuntive e, dove appropriato, la revisione del programma qualora non raggiunga gli obiettivi del QSN
- Revisione dei programmi operativi (art. 32):
- è stata introdotta una tempistica per la revisione dei PO
- eliminato il riferimento all'approvazione da parte del Comitato del Sorveglianza della revisione del programma operativo
- la revisione del programma operativo può avvenire su iniziativa dello SM e della Commissione, ma sempre in accordo con lo SM
- il ri-esame e la revisione del Programma Operativo in determinati casi non è obbligatorio, ma è stato reso opzionale
- tra i casi di revisione non si parla più della necessità di prendere in considerazione le priorità Comunitarie, ma i maggiori cambiamenti nelle priorità nazionali e regionali
- è stato specificato che la revisione del Programma Operativo non richiede una revisione della decisione della Commissione
- Specificità dei fondi (art.33):
- è stata aumentata la percentuale di finanziamenti con il quale il FESR e il FSE possono finanziare azioni che rientrano nel campo di intervento dell'altro fondo (dal 5% al 10% di ciascuna priorità di un programma operativo).

### **CAPITOLO II – CONTENUTO DELLA PROGRAMMAZIONE (artt. 36-44)**

#### **Sezione I – Programmi operativi**

- Programmi operativi per gli obiettivi “Convergenza” e “Competitività regionale e occupazione” (art. 36)
- tra gli elementi che deve contenere il programma operativo: la giustificazione delle priorità scelte tenuto conto del quadro di riferimento strategico nazionale, e non più anche degli Orientamenti strategici comunitari; eliminato il riferimento alla composizione del comitato di sorveglianza; aggiunto un riferimento a una informazione riguardo l'organismo competente per la ricezione dei pagamenti dalla Commissione e l'organismo responsabile di fare i pagamenti ai beneficiari; aggiunto riferimento agli elementi che puntano a assicurare la pubblicità e l'informazione del programma operativo; eliminato il riferimento alla designazione dell'organo di valutazione

- per quanto riguarda gli elementi che deve contenere un programma operativo sotto ob. “Competitività regionale e occupazione” è stata eliminata la specifica relativa alla giustificazione per i programmi finanziati dal FESR e per quelli finanziati dal FSE
- per quanto riguarda gli elementi che deve contenere un programma operativo FESR le azioni per la cooperazione interregionale con almeno una regione di un altro SM in ciascun programma regionale, l’elenco delle città selezionate e le procedure per la sottodelega alle autorità urbane sono diventati elementi opzionali; sono state eliminate le azioni volte ad adattare in via preventiva le economie regionali ai mutamenti dell’ambiente economico europeo e internazionale

#### Sezione 2 – Grandi progetti

- Informazioni trasmesse alla Commissione (art. 39):
- tra le informazioni da fornire sono state eliminate quelle relative alla garanzia del diritto comunitario
- è previsto che la Commissione adotti una guida sulla metodologia che deve essere usata nel fare l’analisi costi-benefici prevista

#### Sezione 3 – Sovvenzioni globali

- Disposizioni generali (art. 41)
- l’attività di delega della gestione e l’attuazione di una parte di un programma operativo può essere fatta non solo dall’autorità di gestione ma anche dallo SM
- Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione (art. 43):
- è stato abbassato il limite percentuale della dotazione annuale (da 0.30% a 0.25%)
- Assistenza tecnica degli Stati Membri (art. 44)
- è stata allargata la possibilità di prevedere un programma operativo specifico di assistenza tecnica per tutti e 3 gli obiettivi (e non solo per l’ob. Convergenza) sempre rispettando i limiti percentuali fissati nello stesso articolo

### **TITOLO IV – EFFICACIA**

#### **CAPITOLO I – VALUTAZIONE (artt. 45-47)**

- disposizioni generali (art. 45)
- Non sono più specificati i documenti oggetto di valutazione
- Viene specificato che le valutazioni vengono effettuate da esperti o organismi indipendenti che possono essere interni o esterni
- metodi di valutazione: non si parla più di metodi e standards di valutazione ma di una guida sui metodi di valutazione, stabilita dalla Commissione
- Responsabilità degli Stati Membri (art. 46):
- la presentazione di un piano di valutazione per l’ob. Convergenza è stata resa opzionale
- Valutazione ex ante del Quadro Strategico Nazionale: eliminata la prescrizione di tale valutazione
- Valutazione ex-ante dei PO: prevista anche per l’ob. “Cooperazione territoriale”.
- La valutazione ex-ante deve essere fatta sotto la responsabilità dell’autorità responsabile per la preparazione dei documenti di programmazione.
- Valutazione intermedia dei PO: non è più prevista la realizzazione di una valutazione intermedia entro il 2010 per l’insieme dei PO o per ciascun PO, ma si parla di obbligo per lo SM di fare delle valutazioni legate alla sorveglianza dei PO durante il periodo di programmazione, in particolare se vi sono scostamenti significativi rispetto agli obiettivi inizialmente fissati o se vengono presentate proposte per la revisione sostanziale dei PO. Inoltre, viene specificato che tali valutazioni degli SM, sono effettuate sotto la responsabilità delle autorità di gestione
- Responsabilità della Commissione (art. 47):

- Valutazione su Orientamenti Strategici Comunitari : non si parla più di obbligo per la Commissione di effettuare valutazioni ai fini della preparazione e sorveglianza degli OSC, ma di possibilità di compiere valutazioni strategiche.
- Valutazione connessa alla sorveglianza dei PO: si specifica che la Commissione può svolgere tali valutazioni su propria iniziativa “e” in partenariato con lo SM, quando la sorveglianza dei PO rivela un significativo allontanamento dagli obiettivi inizialmente prefissati, e che i risultati di tali valutazioni vengono mandati al Comitato di Sorveglianza.
- Valutazione ex post per ciascun obiettivo: è stato tolto il riferimento alla raccolta dei dati necessari alla valutazione ex post a carico della Autorità di Gestione

#### CAPITOLO II – RISERVE (artt. 48-49)

- Riserva comunitaria di qualità ed efficacia (art. 48):

*Modifica del titolo dell’art. 48: non più “Riserva comunitaria di qualità ed efficacia” ma “Riserva nazionale di efficacia”*

- tale riserva non è più obbligatoria ma opzionale
- sono stati cambiati i criteri per l’assegnazione della riserva comunitaria di qualità ed efficacia; inoltre non è più prevista una differenziazione di tali criteri tra l’ob. “Convergenza” e l’ob. “Competitività”
- L’allocazione della riserva comunitaria di qualità ed efficacia non viene più effettuata dallo SM, ma dalla Commissione in partenariato con lo SM.
  - Riserva nazionale per imprevisti (art. 49):  
tale riserva non è più obbligatoria, ma opzionale; inoltre essa può essere allocata per ogni obiettivo non obbligatoriamente su uno specifico programma nazionale, ma anche entro i PO.

### TITOLO V – PARTECIPAZIONE FINANZIARIA DEI FONDI

#### CAPITOLO I – PARTECIPAZIONE DEI FONDI (artt. 50-53)

- Modulazione dei tassi di partecipazione (art. 50):
- gli elementi in base ai quali viene modulata la partecipazione dei Fondi non sono più obbligatori, ma opzionale (sostituzione di “shall” con “may”)
- viene inserito un riferimento all’importanza di ciascuna priorità ai fini del conseguimento oltre che delle priorità comunitarie anche di quelle nazionali e regionali
- inseriti due nuovi elementi: l’inclusione della cooperazione interregionale; e per l’ob. “Competitività regionale e occupazione” la copertura di aree con handicap geografici o naturali
  - Partecipazione dei fondi (art. 51):
  - i massimali indicati per la partecipazione dei Fondi non sono più per ciascuna priorità, ma a livello di programma operativo. Viene specificato che la partecipazione dei Fondi a livello di asse prioritario non deve essere soggetto a tali massimali, ma deve comunque essere fissata in modo di assicurare il rispetto dell’ammontare massimo della partecipazione dei Fondi e il tasso di partecipazione per Fondi fissata a livello di Programma operativo.
  - per i programmi operativi finanziati congiuntamente dal FESR e dal Fondo di Coesione, o da un contributo addizionale per le regioni di confine, dal FESR e dal Fondo di Coesione, la decisione che adotta il programma operativo deve fissare il tasso massimo e l’ammontare massimo di contributo per ciascun fondo e allocazione separata
  - è specificato che la decisione della Commissione che adotta il PO deve fissare il tasso massimo e l’importo massimo del contributo del Fondo per ogni PO e per ogni asse prioritario.
    - Aumento della partecipazione (art. 52):  
eliminato l’intero articolo

#### CAPITOLO II – PROGETTI GENERATORI DI ENTRATE (art. 54)

- Progetti generatori di entrate (art. 54)
- quando viene definito il “Progetto generatore di entrate” non si parla più di qualsiasi progetto che includa un’infrastruttura, ma di qualsiasi operazione che includa un investimento di

infrastrutture, e di qualsiasi operazione che coinvolga la vendita o l'affitto di terreni o immobili o, inoltre, servizi contro pagamento o azioni di ingegneria finanziaria

- specificate regole in cui non sia possibile stimare le entrate in anticipo e nel caso delle entrate generate dopo la chiusura dei programmi operativi

### CAPITOLO III – AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE (art. 55)

- Ammissibilità delle spese (art. 55):

- non si parla di “spesa effettivamente sostenuta”, ma di spesa effettivamente “pagata”
- Modifica dei termini di ammissibilità della spesa: dal 1/1/2007, o in alternativa dalla data di trasmissione dei PO alla CE, al 31/12/2015, anche per i grandi progetti.

### CAPITOLO IV – STABILITÀ DELLE OPERAZIONI (art. 56)

- Stabilità delle operazioni (art. 56):

- nell'accertamento che la partecipazione dei Fondi resti attribuita ad un'operazione, modificati termini entro i quali una operazione non deve subire modifiche sostanziali: da sette a cinque anni.
- l'obbligo di informare la Commissione di queste modifiche non ricade più solo sull'Autorità di Gestione, ma viene menzionato anche lo SM

## TITOLO VI - GESTIONE, SORVEGLIANZA E CONTROLLI

### CAPITOLO I - SISTEMI DI GESTIONE E DI CONTROLLO (artt. 57 – 61)

- Principi generali dei sistemi di gestione e di controllo (art. 57):

- è stato introdotto un riferimento alle procedure per assicurare la correttezza e la regolarità delle spese dichiarate sotto il programma operativo
- nell'obbligo per i sistemi di gestione e controllo dei PO di avere sistemi di contabilità, sorveglianza e informativa finanziaria informatizzati, era stata aggiunta la previsione di eccezioni in “casi di forza maggiore”, tale previsione ora è stata tolta e si è tornati alla formulazione originaria: “sistemi di contabilità, sorveglianza e informativa finanziaria affidabili e informatizzati”
- tra gli elementi previsti dai sistemi di gestione e controllo, eliminato riferimento a: -risorse adeguate per ciascun organismo che gli consentano di svolgere le funzioni di sua competenza – un dispositivo di audit interno efficace – manuali di procedure relativi alle funzioni da svolgere
- È stato eliminato il riferimento al principio della proporzionalità su alcuni principi generali dei sistemi di gestione di controllo.
  - Designazione delle autorità (art. 58):
- Autorità di audit: è stato reso meno restrittivo il vincolo di indipendenza dalle autorità di gestione e di certificazione (non si parla più di indipendenza operativa, ma di indipendenza funzionale). È stata inoltre introdotta una specificazione: nella definizione di autorità di audit si parla oltre che di un organismo funzionalmente indipendente, anche di un'autorità nazionale, regionale o locale
- E' previsto che la stessa autorità possa essere designata per più di un PO.
- E' stato eliminata la previsione di un organismo abilitato a ricevere i pagamenti effettuati dalla Commissione e uno o più organismi responsabili dell'esecuzione dei pagamenti ai beneficiari. Si parla invece di uno o più organismi intermedi designati dallo SM cui possono essere delegati alcuni o tutti i compiti delle autorità di gestione e di certificazione.
  - Funzioni dell'Autorità di certificazione (art. 60):
- la disposizione relativa all'obbligo per l'autorità di certificazione di elaborare e trasmettere alla Commissione le dichiarazioni certificate delle spese e le domande di pagamento, è stata resa più flessibile: viene eliminato ogni riferimento alla trasmissione in forma computerizzata;

- è stato eliminato il riferimento all'obbligo per l'Autorità di certificazione, di dover garantire il recupero dei finanziamenti comunitari che, a seguito di irregolarità constatate, risultino indebitamente versati
  - Funzioni dell'autorità di audit (art. 61):
- modificato termine per la presentazione alla Commissione di una strategia di audit: da sei a nove mesi dall'approvazione del programma operativo
- cambiate scadenze per la trasmissione alla CE del rapporto di controllo annuale: non più fino al 2016, ma al 2015
- cambiati gli anni di riferimento delle informazioni che devono essere incluse nel rapporto di controllo finale: in tale rapporto sono incluse non più le informazioni relative al 2014 e 2015, ma le informazioni relative agli audits compiuti nel 2015 e 2016; tale disposizione è diventata prescrittiva e non ha più carattere opzionale.
- introdotto l'obbligo di trasmettere una dichiarazione per la chiusura parziale che assicuri la legalità e la regolarità della spesa relativa
- introdotto un termine preciso per la trasmissione alla Commissione della dichiarazione di chiusura che accerti la validità della domanda di pagamento del saldo finale e la legalità e regolarità delle transazioni, e la relazione di controllo finale (31/12/2016)
- standards di audit: è previsto che il lavoro di audit sia compiuto in conformità a standards di audit internazionalmente accettati
- specificato che la Commissione deve fornire i suoi commenti sulla strategia di audit non più tardi di tre mesi dopo la sua ricezione. In assenza di commenti entro questo periodo essa è da considerare accettata

#### CAPITOLO II – SORVEGLIANZA (artt. 62-67)

- Comitato di sorveglianza (art. 62):
  - è stata introdotta la possibilità di istituire un Comitato di Sorveglianza per più programmi operativi
- composizione (art. 63):
  - la composizione del Comitato di Sorveglianza veniva decisa dallo Stato Membro, ora si parla di Stato Membro e Autorità di Gestione. E' stato inoltre, eliminato il riferimento all'obbligo di includere in tale Comitato i Partners.
  - la partecipazione di un rappresentante della Commissione ai lavori del Comitato, può essere su iniziativa del rappresentante stesso, oppure su richiesta del Comitato di Sorveglianza
- funzioni (art. 64):
  - approvazione dei criteri di selezione delle operazioni finanziate: modifica tempistica (non più entro quattro mesi dall'approvazione del PO, ma entro sei) e introduzione dell'approvazione di ogni revisione di tali criteri
  - Eliminazione del riferimento all'informativa sul rapporto annuale di cui all'art. 27
    - relazione annuale e finale sull'attuazione dei PO (art.66):
  - modificata la data per la trasmissione della relazione finale (non più entro il 30 giugno ma entro il 31 dicembre 2016)
  - tra le informazioni che devono essere nelle relazioni:
  - per quanto riguarda l'esecuzione finanziaria del programma operativo, si parla di spese sostenute, non dal beneficiario, ma dall'organismo responsabile di fare i pagamenti ai beneficiari
  - è stato eliminato il riferimento all'informativa sullo stato di avanzamento e di finanziamento delle sovvenzioni globali; rimane quello relativo ai grandi progetti
  - è stato eliminato il riferimento alle informazioni circa le modalità di concessione dei finanziamenti preferenziali in zone caratterizzate da svantaggi naturali
  - è stato aggiunto un riferimento, oltre che all'utilizzo degli aiuti rimborsati, anche quelli seguenti la soppressione di cui all'art. 99(2) e 101(3) bis

- è previsto che alcune informazioni trasmesse alla Commissione possono essere fornite in forma sintetica
- è specificato che alcune informazioni non devono essere incluse nei rapporti di attuazione se non ci sono state modifiche rilevanti rispetto alla relazione precedente
- sulla ammissibilità della relazione annuale di esecuzione, non si parla di obbligo per la Commissione di pronunciarsi su tale relazione, ma di obbligo di informare lo Stato Membro
  - esame annuale dei programmi (art. 67):
- l'esame dei risultati delle valutazioni ex post della precedente programmazione è stato reso opzionale

#### CAPITOLO IV – CONTROLLI (artt. 69-73)

- sana gestione finanziaria (art. 69):  
*Modifica titolo: non più “Sana gestione finanziaria”, ma “Gestione e controllo”*
- gli SM devono assicurare che i sistemi di gestione e di controllo per i programmi operativi siano stati predisposti conformemente agli articoli da 57 a 61 e funzionare efficacemente e correttamente
- è stato introdotto l'obbligo per lo SM di recuperare gli importi indebitamente versati insieme agli interessi
  - Sistemi di gestione e di controllo (art. 70):  
*Modifica titolo: non più “Sistemi di gestione e controllo” ma “Creazione dei sistemi di gestione e controllo”*
- è stato eliminato il riferimento all'obbligo per lo Stato Membro di accertarsi, precedentemente all'adozione di un programma operativo, che i sistemi di gestione e di controllo per i PO siano stati predisposti conformemente agli articoli 57 a 61 e il riferimento alla loro responsabilità del corretto funzionamento di tali sistemi
- modifica termini per la trasmissione alla Commissione di una descrizione dei sistemi: non più entro 3 ma entro 9 mesi dall'adozione di ciascun programma operativo o al più tardi alla trasmissione della prima domanda di pagamento intermedio
- è stato eliminato il riferimento ad un “organo di valutazione della conformità” (“compliance assessment body”) che ha il compito di redigere una relazione in cui espone i risultati di una valutazione dei sistemi ed esprime un parere in merito alla conformità di questi ultimi. Tale relazione deve essere, invece, elaborata dall'Autorità di Audit o da un organismo pubblico o privato funzionalmente indipendente dalle Autorità di Gestione e Certificazione, e deve tenere conto degli standards di audit accettati internazionalmente.
- lo Stato Membro non stabilisce d'intesa con la Commissione un piano delle misure correttive da applicare, ma la informa solamente delle misure correttive; è stato introdotto il dovere per lo Stato Membro di dare conferma che le riserve siano state ritirate
- è stato specificato che se il parere è senza riserve e in assenza di osservazioni dalla Commissione entro 2 mesi dalla sua ricezione, esso è da considerarsi accettato e la Commissione deve fare il primo pagamento intermedio
- è stato specificato che la relazione e il parere sui sistemi sono stabilite dall'Autorità di Audit o da un organismo pubblico o privato funzionalmente indipendente dalle Autorità di Gestione e di Certificazione.

#### Sezione 2 – Competenze della Commissione

- competenze della Commissione (art. 71):
- modifica termine di preavviso per gli audit in loco della Commissione sulle operazioni incluse nel PO: non più un giorno lavorativo, ma 10, eccetto in casi urgenti
  - Cooperazione con gli organismi di controllo degli Stati Membri (art. 72)
- è stata introdotta la possibilità per lo SM di previsione di un organismo di coordinamento delle Autorità di Audit nel caso di più autorità di Audit.

- l'incontro tra CE e Autorità di Audit non riguarda più solo il rapporto annuale di controllo, ma anche il parere che l'Autorità di Audit deve fornire
- è stato eliminato il riferimento al compito della Commissione di trasmettere le proprie osservazioni in merito alla strategia di audit
- audit sul posto da parte della Commissione: sono stati esplicitati i casi in cui la Commissione può svolgere i propri audit o può chiedere allo SM di compiere audits (cioè se ci sono indicazioni di irregolarità che riguardano spese certificate alla Commissione per un anno per il quale l'Autorità di Audit ha fornito un parere senza riserve)

Sezione 3 – Disposizioni sulla proporzionalità in materia di controllo:

- proporzionalità in materia di controllo (art. 73):
- sono stati modificati i criteri per l'applicazione della proporzionalità in materia di controllo (per i PO per i quali il livello di cofinanziamento comunitario non supera il 37%)

## TITOLO VII – GESTIONE FINANZIARIA

### CAPITOLO I – GESTIONE FINANZIARIA (artt. 74-98)

#### Sezione I – impegni di bilancio

- Impegni di bilancio (art. 74)
- viene specificato che ciascun impegno successivo il primo è effettuato come regola generale al 30 aprile di ogni anno
- modifica della tempistica per la trasmissione alla Commissione dell'aggiornamento delle previsioni sulle domande di pagamento: dal 31 gennaio alla fine di febbraio
  - Norme comuni per i pagamenti (art. 75)  
viene introdotto un elemento di flessibilità riguardo agli scambi relativi alle transazioni tra la Commissione e le autorità designate dagli SM che devono avvenire in forma elettronica, eccetto in casi di forza maggiore e in particolare di malfunzionamento dei sistemi informatici
  - Dichiarazioni delle spese (art. 77):  
introdotte delle specificazioni nel testo e un riferimento al caso specifico dei grandi progetti
  - Cumulo dei prefinanziamenti e dei pagamenti intermedi (art. 78):  
modifica tempistica per la trasmissione alla Commissione di ogni spesa certificata al 31 dicembre e gli importi recuperati: non più al massimo entro il 31 gennaio, ma al massimo entro la fine di febbraio dell'anno n+1
  - Uso dell'euro (art. 80):  
l'articolo 80 è maggiormente specificato ed è stato inserito un richiamo agli Stati Membri che non hanno l'euro come valuta
  - Interessi (art. 82):  
è specificato che gli interessi generati dal prefinanziamento devono essere dichiarati alla Commissione al momento della chiusura finale dei programmi operativi
  - Ricevibilità delle domande di pagamento (art. 85):  
tra i requisiti che devono essere rispettati non è più specificato che le operazioni le cui spese figurano nella richiesta di pagamento non devono essere state oggetto di una sospensione dei pagamenti
  - Data di presentazione delle domande e termini per il pagamento (art. 86):  
è stato specificato che la Commissione procede al pagamento intermedio, oltre che compatibilmente con la disponibilità di fondi, anche in assenza di sospensioni di pagamento

#### Sezione 5 – Pagamento del saldo e chiusura del programma

- Introdotto un nuovo articolo: 86 bis - Chiusura parziale (l'articolo 97 relativo alla chiusura parziale è stato sostituito dall'art. 86bis)
- Condizioni per il pagamento del saldo (art. 87):

- è stata modificata la data per la trasmissione dei documenti richiesti per il pagamento del saldo (dal 30/6/2016 al 31/12/2016) ed è stato specificato che tali documenti devono essere spediti dallo SM
- il riferimento alla subordinazione del pagamento del saldo all'accettazione della relazione di attuazione finale e della dichiarazione di validità è stato eliminato
- è stato specificato che la Commissione deve informare lo SM se può accettare la dichiarazione di chiusura entro 5 mesi dalla sua ricezione. Se la Commissione non risponde entro il tempo stabilito, la dichiarazione finale deve essere considerata accettata
- viene specificato che la chiusura dei programmi operativi precede i seguenti 3 eventi: il pagamento del saldo finale, la trasmissione di una nota di addebito delle somme indebitamente pagate dalla Commissione al programma operativo, il disimpegno del saldo finale. La Commissione deve informare lo SM riguardo la data di chiusura del programma operativo.
- eliminato il riferimento alla data dalla quale le dichiarazioni di spesa non possono essere ulteriormente modificate tramite l'aggiunta di spese non certificate prima di tale data.
- viene specificato che ogni modifica del saldo non agisce sulla data di chiusura del programma operativo
  - Conservazione dei documenti (art. 88):  
l'articolo 88 relativo alla conservazione dei documenti (relativa alla chiusura del programma) è stato accorpato con l'articolo 98 (relativo alla chiusura parziale)

#### Sezione 6 – Interruzione e sospensione dei pagamenti

- Interruzione dei termini di pagamento (art. 89):
  - la previsione di un'interruzione diventa di carattere opzionale ed avviene se: ci sono indicazioni contenute nella relazione di un organismo di audit nazionale o Comunitario di una mancanza significativa nel funzionamento dei sistemi di controllo e di gestione – l'ordinatore ha compiuto verifiche addizionali
  - viene eliminato il riferimento alla Commissione, che deve informare lo Stato Membro e l'autorità di certificazione circa i motivi dell'interruzione; qui si dice solo che SM e AdC vengono informati. E' stato inoltre un elemento di flessibilità: non è più specificato che lo SM deve adottare le disposizioni necessarie per correggere la situazione entro il più breve termine, ma solo che l'interruzione viene terminata non appena sono state adottate le misure necessarie
  - è stato eliminato il paragrafo 2 relativo alla estensione del periodo di interruzione
    - Trattenuta dei pagamenti (art. 90)

È stato eliminato l'art. 90 relativo alla trattenuta

- Sospensione dei pagamenti (art. 91):  
e' stata qui introdotta la possibilità per la Commissione di sospendere anche solo una parte dei pagamenti intermedi

#### Sezione 7 - Disimpegno automatico:

- Principi (art. 92)
  - variazione termine per la ricezione della domanda di pagamento da parte della Commissione (dal 30/06/2016 al 31/12/2016)
    - Termini per i grandi progetti e i regimi di aiuto (art. 93):  
- introdotte specifiche sul calcolo della riduzione
    - procedura (art. 96)
  - per quanto riguarda l'obbligo per lo SM di presentare un piano finanziario modificato in seguito a disimpegno automatico, è introdotta la possibilità di ripartire la riduzione del contributo tra una o più priorità, e non tra tutte le priorità

#### Sezione 8 – chiusura parziale

- **eliminati gli articoli 97 (chiusura parziale) e 98 (conservazione dei documenti)**

### CAPITOLO II – RETTIFICHE FINANZIARIE

#### Sezione 1 – rettifiche finanziarie effettuate dagli Stati Membri

- Rettifiche finanziarie effettuate dagli SM (art. 99)

- non si parla più di recupero parziale o totale del contributo comunitario, ma di cancellazione totale o parziale del contributo pubblico.
- E' stato eliminato l'obbligo di includere nel Rapporto annuale di esecuzione e in quello di controllo l'elenco delle procedure di soppressione avviate nel corso dell'anno in questione

#### Sezione 2 – rettifiche finanziarie effettuate dalla Commissione

- Procedura (art. 101)
- è stato variata la data di decorrenza del termine di 6 mesi, nel caso l'audizione non abbia luogo: non più dalla data di ricevimento della lettera con cui lo SM rifiuta l'invito a un'audizione, ma da 2 mesi dopo la data della lettera di invito della Commissione

### **TITOLO VIII – COMITATI**

**CAPITOLO I** – è stato cambiato il titolo in: *COMITATO DI COORDINAMENTO (non più Comitato del FESR, del Fondo di Coesione e di Coordinamento dei Fondi)*

- Comitato e procedure (art. 104):  
viene esplicitato nell'articolo che la Commissione è assistita dal Comitato del FESR, del Fondo di Coesione e del FSE.

**CAPITOLO II** – **COMITATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 147 DEL TRATTATO**

- Comitato ai sensi dell'articolo 147 del Trattato (art. 105)
- Sono state ampliate le questioni sulle quali il Comitato viene consultato (oltre riguardo alle categorie di misure di assistenza tecnica di cui all'art. 43, in caso di contributo del FSE, anche per: le regole di implementazione del Regolamento Generale – i progetti di decisioni della Commissione relativi alla programmazione, in caso di contributo del FSE – l'implementazione delle strategie di occupazione, formazione e inclusione sociale a livello EU, relativa al FSE)
- è stato esplicitato che per la loro adozione, i pareri del Comitato richiedono la maggioranza assoluta dei voti validi e che la Commissione dovrà informare il Comitato stesso del modo in cui terrà conto dei pareri.

### **TITOLO IX – DISPOSIZIONI FINALI (artt. 106-109)**

- entrata in vigore (art. 109): vengono esplicitati gli articoli che si applicheranno dalla data di entrata in vigore del Regolamento Generale e quelli che entreranno in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2007.

28 settembre 2005

-  
-  
-  
-  
-